

Il commissario giudiziale non può essere attestatore

L'attestatore, il professionista che deve pronunciarsi sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità dell'accordo concordatario, per tempistiche e modalità di esecuzione dell'incarico, non può in alcun modo essere sostituito dal ruolo del commissario giudiziale. Infatti, l'attestazione rilasciata dal professionista resta uno strumento indispensabile per la pronuncia del giudice. È quanto affermato dall'Unione giovani dottori **commercialisti** ed esperti contabili di Roma nel documento «Il requisito d'indipendenza dell'attestatore tra riferimenti normativi e dubbi interpretativi» redatto dalla commissione «procedure concorsuali» e pubblicato lo scorso 25 marzo. Il documento si pone come obiettivo, appunto, quello di «approfondire il requisito di indipendenza del professionista attestatore,

inquadrandone la disciplina normativa e le prassi giurisprudenziali». Per prima cosa viene ricordato come il requisito dell'indipendenza non era espressamente previsto dall'ordinamento prima del 2012; questo fu introdotto con la legge 134/2012 (conversione del cosiddetto «Decreto sviluppo»). Nel decreto veniva stabilito come la nomina del professionista «independente» spetta esclusivamente al debitore ricorrente. Prima di accettare l'incarico, l'attestatore «deve aver svolto tutte le verifiche in merito all'esistenza di eventuali fattori di rischio e condizioni che possono giudicare il possesso del requisito di indipendenza». Una delle principali cause potenzialmente lesive di questo requisito è, ovviamente, quella del compenso del professionista. Secondo quanto scritto nel documento, «l'indipendenza non si esaurisce nel rispetto dei requisiti formali previsti dalla legge, bensì occorre assicurare che il professionista sia indipendente economicamente dal debitore ricorrente. Per questo motivo il compenso deve essere corrisposto attraverso il riconoscimento di uno o più acconti a step successivi, secondo un piano preciso e prestabilito, con un saldo finale previsto alla consegna del lavoro. Una volta constatato il requisito di indipendenza,



compenso pattuito con il debitore sia adeguato all' attività svolta e alle responsabilità connesse».